

pendio, all'assistente, anche il contributo di lire 320.000 (trecentoventimila), di cui all'art. 2 della convenzione in parola destinato al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto, stesso;

che entrambe le parti sono d'accordo sulla necessità di modificare la convenzione predetta;

Tutto ciò premesso, detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti suindicate, quanto segue:

La convenzione stipulata il giorno 19 settembre 1962, registrata a Genova il giorno 1° ottobre 1962, Mod. 71 M.E., n. 2359, tra l'Università degli studi di Genova, rappresentata dal prof. avv. Carlo Cereti, nella sua qualità di rettore, e il Pio Istituto Santa Corona, rappresentato dal presidente on.le Erisia Gennai Tonietti e dal segretario generale dott. Bruno Zavattarelli, relativa alla istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali », da assegnare in permanenza all'Istituto Santa Corona di Pietra Ligure, è integrata dal presente atto:

Art. 1.

L'Università degli studi di Genova si impegna a versare allo Stato, annualmente, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, oltre a quanto previsto dall'art. 5, comma a) della convenzione stipulata il 19 settembre 1962, e registrata a Genova il giorno 1° ottobre 1962, Mod. 71 M.E. n. 2359 tra l'Università degli studi di Genova ed il Pio Istituto Santa Corona, per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali », da assegnare in permanenza all'Istituto di Santa Corona di Pietra Ligure, la somma di lire 320.000 (trecentoventimila) prevista dall'art. 2 della suddetta convenzione, per gli effetti in esso indicati e le eventuali maggiorazioni di cui all'art. 3 della convenzione medesima.

Art. 2.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Genova, sarà registrata gratuitamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 94 della legge di registro, dell'art. 1 Tabella C allegata alla legge stessa, e dell'art. 45 della legge 1073 del 24 luglio 1962 (*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1962, n. 199).

Il presente atto viene reso pubblico mediante lettura da me data ai comparenti che lo approvano e avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Esso consta, escluse le firme, di 4 (quattro) facciate e 13 (tredici) righe dattiloscritte da persona di mia fiducia.

Dopodichè viene così firmato:

Prof. Girolamo Orestano, in detta qualità,
On.le Erisia Gennai Tonietti,
Dott. Bruno Zavattarelli,
Dott. Mario Alburno.

Registrato a Genova il 13 aprile 1963, Atti pubblici, Mod. 71 Men. n. 7211. Esatte L. gratis. Il direttore: (firma illeggibile).

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1963, n. 1031.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione San Pietro Spadafora, del comune di Milazzo (Messina).

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 1° marzo 1962, integrato con dichiarazione del 3 luglio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione San Pietro Spadafora del comune di Milazzo (Messina).

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963

Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1963, n. 1032.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Mogliano Veneto (Treviso).

N. 1032. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 19 dicembre 1962, integrato con altri tre decreti ed una dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Mogliano Veneto (Treviso).

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963

Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. 1033.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in località Casali del comune di Mentana (Roma).

N. 1033. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sabina e Poggio Mirteto in data 11 ottobre 1962, integrato con dichiarazione del 18 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in località Casali del comune di Mentana (Roma).

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963

Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. 1034.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Domenico, in località Giuntarella del comune di Saponara Villafranca (Messina).

N. 1034. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 1° marzo 1961, integrato con dichiarazione del 20 novembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Domenico, in località Giuntarella del comune di Saponara Villafranca (Messina).

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963

Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. 1035.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Mogliano Veneto (Treviso).

N. 1035. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 19 dicembre 1962, integrato con altri tre decreti ed una dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Mogliano Veneto (Treviso).

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963

Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 61. — VILLA